

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PICARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NOTARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore RAFFAELE PICARO

Seduta del 13/02/2026

FATTO

Parte ricorrente contesta l'illegittimità delle segnalazioni negative effettuate dalla resistente presso le banche dati gestite da CTC e Crif, in relazione ad un'apertura di credito intercorsa tra le parti, perché non precedute da regolare preavviso. In proposito, riferisce che la missiva ostesa dalla banca in sede di reclamo non veniva consegnata e che, in ogni caso, il preavviso è datato febbraio 2024 e si riferisce a un ritardo successivamente regolarizzato; mentre la prima segnalazione fa riferimento a un ritardo di maggio 2024 in relazione al quale la banca non ha trasmesso alcun preavviso. Chiede, pertanto, la cancellazione della segnalazione contestata in ogni banca dati interessata.

L'intermediario, precisato che il ricorrente sottoscriveva un contratto di credito rotativo, in relazione al quale si rendeva morosa nel pagamento di alcune rate, riferisce di avere trasmesso, in data 22.2.2024, una missiva di preavviso recapitata tramite il servizio Posta Time, come evidenziato dal codice riportato sulla lettera, coincidente con quello risultante dalle evidenze del vettore. Riferisce che la ricorrente non ha interesse ad agire in quanto nelle banche dati sono visibili segnalazioni ben più gravi di quelle oggetto di ricorso e, affermando la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali delle segnalazioni contestate, conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni negative presenti nei SIC di Crif e CTC, per mancata trasmissione del preavviso.

Preliminarmente, si rileva che le segnalazioni contestate risultano dalla documentazione in atti. Più in particolare, dalla visura Crif emerge la presenza di ritardi nei pagamenti a far tempo dal mese di giugno 2024 (2 rate in ritardo), nel mese di luglio 2024 è attestata la presenza di 3 rate in ritardo e ad agosto 2024 la posizione è classificata a sofferenza (S); dalla visura CTC risulta la presenza di un primo ritardo nel pagamento delle rate nella rilevazione di maggio 2024 (1 rata in ritardo), l'ultima rilevazione (settembre 2024) attesta che ad agosto 2024 c'erano 9 rate in ritardo.

Tanto premesso e passando ad analizzare la domanda della ricorrente, giova evidenziare che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 4632 del 2023, accogliendo l'orientamento già condiviso

da alcuni Collegi (cfr., *ex pluribus*, Collegio di Roma, dec. n. 11727 del 2021), ha chiarito che il preavviso costituisce requisito di legittimità delle segnalazioni che riguardino le persone fisiche, ponendo il seguente principio: *«l'obbligo di preavviso di cui all'art. 4 comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con deliberazione del 16 novembre 2004 del Garante per la Protezione Dati Personali, nonché l'obbligo di preavviso di cui all'art. 5, comma 6 del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato con provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, trova fondamento nel diritto armonizzato di fonte eurounitaria in materia di protezione dei dati personali, alla luce del quale il preavviso di segnalazione costituisce requisito integrante la base legittima del trattamento mediante segnalazione nei SIC dei dati personali consistenti in informazioni relative ai ritardi nei pagamenti. Pertanto il suddetto obbligo di preavviso è requisito di legittimità del trattamento con riferimento alle segnalazioni nei SIC che coinvolgono tutte le persone fisiche, anche quando non si tratti di consumatore ma di imprenditore individuale o comunque di professionista»*.

Venendo all'ambito oggettivo di applicazione dell'obbligo di preavviso, la richiamata disciplina di settore consente all'intermediario di segnalare il ritardo nel pagamento, solo all'esito del decorso del termine di quindici giorni dalla data della spedizione del preavviso all'interessato (art. 5, co. 6, Codice di condotta). In applicazione dei principi codicistici sulle dichiarazioni recettizie, l'onere probatorio circa l'invio e la ricezione del preavviso grava sull'intermediario (cfr. Collegio di Coordinamento, dec. n. 3089 del 2012) e, non essendo previsti specifici requisiti di forma, può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici (cfr., tra le tante, Collegio di Roma, dec. n. 21664 del 2020).

Tornando al caso in esame, la ricorrente lamenta di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione ai sensi dell'art. 5, comma 6 del nuovo Codice di condotta, contestando, in particolare, che non vi sia prova della ricezione e che l'unico preavviso prodotto dall'intermediario si riferisca a un ritardo successivamente regolarizzato.

Dalla documentazione prodotta dalla banca emerge che la data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore (27.2.2024) sembrerebbe compatibile con quella del preavviso (22.2.2024); anche la data di recapito (29.2.2024) sembra compatibile con quella indicata sulla missiva di preavviso (22.2.2024).

Tali elementi fanno presumere la ricezione della comunicazione secondo l'orientamento dei Collegi per cui, in assenza di codice a barre, la prova della ricezione è da ritenersi raggiunta in compresenza di almeno due delle seguenti fattispecie: 1) la coincidenza della data indicata nella documentazione rilasciata dal vettore con quella del preavviso; 2) la corrispondenza tra il numero del contratto di finanziamento risultante dalla documentazione del vettore e quello indicato nel preavviso; 3) la presenza di una data di recapito compatibile con quella di emissione del preavviso.

Cionondimeno, la ricorrente contesta che il preavviso in argomento si riferirebbe alla rata in scadenza nel mese di febbraio 2024 e che detto ritardo sia stato successivamente regolarizzato, come risulta effettivamente dalla lista movimenti prodotta dal ricorrente.

Tale circostanza, non contestata dall'intermediario, trova conferma nelle visure in atti, da cui emerge che la prima segnalazione per ritardo faccia riferimento a maggio 2024.

Sul punto, l'Arbitro, in considerazione del tenore letterale dell'art. 125, co. 3, TUB, ha assunto un principio comune, recepito da questo Collegio con decisione n. 1575/2023, per cui, a seguito di preavviso riferito ad un ritardo di pagamento, regolarizzato dal cliente e non segnalato nei SIC, risulta necessario l'invio di un nuovo preavviso per segnalare eventuali ritardi successivi.

Ne consegue che il preavviso postula la successiva segnalazione negativa, essendo funzionalizzato alla medesima, ragione per la quale una tale comunicazione effettuata in corrispondenza di un ritardo che non ha dato luogo a segnalazione non può avere effetto per i ritardi successivi che, invece, hanno

poi determinato la segnalazione pregiudizievole. Di tal ch  le doglianze di parte ricorrente appaiono fondate sul punto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l'illegittimit  della segnalazione contestata e dispone che l'intermediario si attivi per la cancellazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE